

ROCCE e TERRE



Dlgs. 03/04/06, n° 152/06

SOGU 14/04/2006

Art. 186

Art. 226

Dlgs 152/06 – Art. 186

Dlgs 152/06

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, **ed i residui della lavorazione della pietra** destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora **il progetto** non sia sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, **ove ciò sia espressamente previsto**, previo parere delle ARPA/APPA, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti **e dal decreto di cui al comma 3.**

L. 443/01 mod L. 306/03

Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'Arpa, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

Dlgs 152/06 – Art. 186

Dlgs 152/06

2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, **in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo.** I limiti massimi accettabili **nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto**, sono determinati con DM MATT da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della parte IV del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del DM MATT 25/10/99, n. 471.

L. 443/01 mod L. 306/03

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.


Dlgs 152/06 – Art. 186

Dlgs 152/06

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, **qualora ciò sia espressamente previsto**, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere delle ARPA/APPA, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

L. 443/01 mod L. 306/03



19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'Arpa, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Dlgs 152/06 – Art. 186

Dlgs 152/06

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

L. 443/01 mod L. 306/03

19.

Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

Dlgs 152/06 – Art. 186

Dlgs 152/06


L. 443/01 mod L. 306/03

7. Ai fini del parere delle ARPA/APPA, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a VIA, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/ 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.

9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.

10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.



Art. 266 (disposizioni finali)

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i **seimila metri cubi di materiale**.

Dlgs 152/06

Problemi:

dichiarazione: dell'uso del verbo al passato anziché al futuro (trattandosi di dichiarazione preventiva)!!!!!!

Quale modulistica?

A chi esprimono parere le Agenzie? A proponente o Amministrazione?

Quali controlli le Agenzie? Anche durante la caratterizzazione?

Deve essere caratterizzato sempre il materiale?

Intera massa come campionare

Superato problema dei 2 mm (vedere allegato bonifiche)

Art. 186 (DM 02/05/06 - GU 10/05/06) > 6.000 m³

Accertamento contaminazione

- Prevista SEMPRE (SI)
- Da effettuarsi nel sito di produzione, oppure in uno di deposito (a. 186, co. 3)
- con **frequenza** dipendente dalla variabilità del processo di produzione del materiale (a. 186, co. 4)
- **Campionamento:** secondo norme UNI 10802 (**da cumolo**) rappresentativo dell'intera massa
- **Preparazione campione:** (principi Norme Uni 10802) , selezionata in campo la frazione inferiore a 2 cm che viene portata al laboratorio.
- Se presente materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente in quantità inferiore all'1% in peso, non sarà necessario procedere all'analisi dei campioni
- **Analizzata** la frazione di 2 mm (se inferiore al 10%, allora riduzione granulometrica fino ad almeno il 10%) ed il risultato analitico riferito allo scheletro (frazione 2 cm)
- **Analisi:** metodiche con rilevabilità pari ad almeno 1/10 del limite
- Non sono previsti test di cessione, quindi solo contaminazione

Art. 186 (DM 02/05/06 - GU 10/05/06) > 6.000 m³

Destinazione (in relazione alla contaminazione)

Per reinterri e riempimenti di siti **ad uso industriale** commerciale, stessi limiti che escludono le rocce e terre di scavo dalla normativa sui rifiuti ovvero:

Colonna **1, Tab. B** (uso industriale e commerciale) – All. 5 del Titolo V – Parte IV Dlgs 152/06 (DM 02/05/06 GU 10/05/06 - art. 5, co. 2)

Per reinterri e riempimenti **di siti ad uso verde e residenziale**, per realizzazione di rilevati in tali siti

se contaminazione è maggiore della Colonna 1, Tab. A (verde residenziale) – All. 5 del Titolo V – Parte IV Dlgs 152/06, allora **Analisi di rischio**

Per reinterri e riempimenti di siti **destinati alla produzione agricola ed allevamento** o per realizzazione di rilevati in tali siti

Colonna **1, Tab. B** (uso industriale e commerciale) – All. 5 del Titolo V – Parte IV Dlgs 152/06 (DM 02/05/06 GU 10/05/06 - art. 5, co. 2)

Problemi

Qualità delle rocce per destinazioni agricole

**Le rocce e terre possono provenire da siti in bonifica?
La norma non lo esclude! A. 186 è una tecnica di bonifica!?**

ARPA deve esprimere entro 30 gg il parere.

Modulistica da definire

Il soggetto, soprattutto con processi di formazione dinamici (es: gallerie) può presentare un piano di campionamento ed analisi?

Testo non coordinato sul piano tecnico con DM 05/02/98 modificato da DM 186/06

Problemi/Considerazioni

Coordinamento accertamenti ARPA e proponente

Verifica a campione?

Trasformazioni preliminari (Art. 7). Significato

Le parole «trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, co.1, del Dlgs 152/06 si interpretano nel senso di

«qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo».

2. A tal fine l'attività di vagliatura delle terre e rocce da scavo, nel caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di inquinanti diverse rispetto a quelle dell'ammasso originario, è da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del DLgs 152/06

3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con l'acqua, l'attività di essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione, non è invece da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del Dlgs 152/06.

4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si applica anche nel caso di terre e rocce da scavo che per essere riutilizzate necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.

5. Non sono altresì considerate trasformazioni preliminari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del DLgs 152/06, l'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo, nonché anche l'attività di vagliatura a condizione, per quest'ultima, che la medesima non sia finalizzata a modificare la percentuale di inquinanti.

Art. 186 (DM 02/05/06 - GU 16/05/06) < 6.000 m³

Condizioni prioritarie: Non provenienti da bonifica ed < 6.000 mc

Non sono mai rifiuti

Non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 186 del Dlgs 152/06 se, almeno 7 gg prima, l'impresa titolare del cantiere, presenta ad ARPA comunicazione sostitutiva di atto notorio che attesti il non uso di sostanze o metodologie inquinanti e le seguenti informazioni:

- individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
- quantità complessiva dei materiali estratti;
- individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati

Autodichiarazione non prevista se le rocce e terre sono usate nel cantiere

Se non utilizzate immediatamente, la comunicazione deve indicare il deposito, anche esterno al luogo di produzione La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego. Se deposito supera 12 mesi, il titolare del cantiere comunica a Provincia che può disporre lo sgombero con motivata decisione

Art. 186 (DM 02/05/06 - GU 16/05/06) < 6.000 m³

Accertamento contaminazione: Non prevista (se viene inviata comunicazione sostitutiva atto notorio) che attesti il non uso di sostanze o metodologie inquinanti (Ove necessaria, comunque, si ritiene di rinviare a DM 05/02/06 – GU 10/05/06)

Destinazioni: sembrano tutte possibili (si da per scontato che non siano contaminate)

Problemi

La comunicazione è a carico del titolare del cantiere e non il proponente l'opera (difficoltà ad inserire nel progetto)

Responsabilità divisa tra titolare del cantiere ed ARPA

Necessità di coordinamento tra a. 186 (e DM attuativo) e DM 05/02/98 mod.

Se gestite in art. 186

Non sono previsti test di cessione, obbligatori invece per recupero in procedure semplificate DM 02/05/98 modif (anche se poi escono dal regime dei rifiuti)

Per le procedure semplificate art 266 non sono previste neppure analisi di contaminazione

chi recupera in a. 186 deve avere progetto approvato dal punto di vista edilizio ma non deve essere autorizzato al recupero (R5 o R10).

Nel caso di gestione in procedure semplificate (DM 02/05/98 modif,) il recupero (in R5 ed R10) deve essere autorizzato anche il recupero

(se all'uscita dell'impianto il rifiuto è sempre tale ed è tale se il processo che lo genera (impianto o produzione diretta) non è iscritto al repertorio e/o non è marcato CE)

Necessità di coordinamento tra a. 186 (e DM attuativo) e DM 05/02/98 mod.


Se gestite in DM 02/05/98

- sono previsti test di cessione (ingresso/uscita.)
- Le analisi di contaminazione sono richieste per R5(?) ed R10 (si veda art. 5 DM 02/05/98 mod) (sempre su frazione di 2 cm?!)(SI)
- Non si comprende quando un rifiuto che risponde ai requisiti di qualità ambientale (test di cessione e contaminazione ove previsto) cessa di essere tale [cessa di essere tale se il processo che lo genera (impianto o produzione diretta) non è iscritto al repertorio e/o non è marcato CE]

Inoltre:

Per rocce e terre da bonifica: gestione nell'ambito del procedimento di bonifica se usate in situ e se non usate in situ, possono essere gestite in art. 186? Se SI l'art. 186 è una tecnica di bonifica?

Varie tipologie di materiali in arrivo



I prodotti possono essere usati per: materie prime per edilizia; recupero; ripristino

I prodotti dell'impianto **non sono rifiuti** se:

- sono presenti nel repertorio e le caratteristiche qualitative e prestazionali rispondono alla Circolare MATT 15/07/05 all. C
- sono marcati CE (ditte certificate ai sensi DPR 246/93)

Test di cessione

Opera da approvare ai sensi regolamenti edilizi

I prodotti dell'impianto sono **rifiuti** se:

- non sono marcati CE
- non sono iscritti nel repertorio

Test di cessione


Composizione per R5 e R10

Opera da approvare ai sensi:

- art. 5 DM 5/2/98 mod. (progetto edilizio)
- DM 5/2/98 mod. (recupero rifiuti)

Varie tipologie di materiali in arrivo

- Test di cessione
- caratterizzazione: RSNP o RSP ?



I prodotti possono essere usati per: materie prime per edilizia; recupero; ripristino

I prodotti dell'impianto **non sono rifiuti** se:

- sono presenti nel repertorio e le caratteristiche qualitative e prestazionali rispondono alla Circolare MATT 15/07/05 all. C
- sono marcati CE (ditte certificate ai sensi DPR 246/93)

Test di cessione

Opera da approvare ai sensi regolamenti edilizi

I prodotti dell'impianto sono **rifiuti** se:

- non sono marcati CE
- non sono iscritti nel repertorio

Test di cessione


Composizione per R5 e R10

Opera da approvare ai sensi:

- art. 5 DM 5/2/98 mod. (progetto edilizio)
- DM 5/2/98 mod. (recupero rifiuti)

Varie tipologie di materiali in arrivo

- Test di cessione
- caratterizzazione: RSNP o RSP



I prodotti possono essere usati in **industria ceramica e per**; recupero; ripristini

Nel caso di recupero; ripristini

I prodotti dell'impianto **non sono rifiuti** se:

- sono presenti nel repertorio e le caratteristiche qualitative e prestazionali rispondono alla Circolare MATT 15/07/05 all. C
- sono marcati CE (ditte certificate ai sensi DPR 246/93)

I prodotti dell'impianto sono **rifiuti** se:

- non sono marcati CE
- non sono iscritti nel repertorio

Test di cessione

Opera da approvare ai sensi regolamenti edilizi

Test di cessione

Composizione per R5 e R10

Opera da approvare ai sensi:

- art. 5 DM 5/2/98 mod. (progetto edilizio)
- DM 5/2/98 mod. (recupero rifiuti)

Rocce e terre

L. 443/01

Materiali
vergini

Rifiuti: Dlgs 152/97

Rocce e terre

DM 05/02/98

C & D

DM 05/02/98

Terre da bonifica

Art. 28 Dlgs 22/97

Altri rifiuti (rocce
e terre, C&D,
altro...)

Art. 28 Dlgs 22/97

Opere (settori edili, stradali,
ambientali)

Uso diretto su suolo
o opere a diretto
contatto suolo

DM 471/99 composizione materiale
(diretto contatto);

Test cessione (24 ore o DM
05/02/98?)

Uso non diretto su suolo

Caratteristiche qualità (determinate
con test cessione) analoghe a materie
vergini

Caratteristiche tecniche e
prestazionali:

- Dpr n° 246 del 21/04/93
- EN 12620 – EN 13139 – EN 13043 – EN 13242 etc
- (Circolare Industria 05/08/04)

Caratteristiche ambientali

Green procurement: DPR 203/03 -Circolare

MA 5025/05

Dlgs 152/06 – Art. 186

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

Dlgs 152/06 – Art. 186

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

Dlgs 152/06 – Art. 186 - 266

8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 266 (disposizioni finali)

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i **seimila metri cubi di materiale**.